SENTENZA DELLA CORTE
DELL'8 DICEMBRE 1970 [1]

Kommanditgesellschaft in Firma Otto Witt contro Hauptzollamt Lüneburg (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg)

Causa 28-70

Massime

1. *Questioni pregiudiziali — Poteri della Corte — Limiti*
 (Trattato CEE, articolo 177)
2. *Tariffa doganale comune — Termine « volatili da cortile » — Ambito d'applicazione*
 (Regolamento del Consiglio n. 22, articolo 1)

1. Nell'ambito dei poteri che l'articolo 177 attribuisce alla Corte, questa non può applicare il trattato ad un caso determinato.

 Essa deve limitarsi a desumere dalla questione formulata del giudice nazionale, tenuto conto dei dati da questo forniti, i soli elementi che riguardano l'interpretazione del diritto comunitario.

2. Il termine « volatili da cortile » di cui alle voci 01.05 e 02.02 della tariffa doganale comune si applica alle specie di volatili allevati a scopo di lucro o per la macellazione, in particolare in vista della produzione di beni commestibili.

Nel procedimento 28-70

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente

1 — Lingua processuale : tedesco.

tra

KOMMANDITGESELLSCHAFT IN FIRMA OTTO WITT, Stelle über Winsen/Luhe,

e

HAUPTZOLLAMT LÜNEBURG,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento n. 22 del Consiglio CEE, in data 4 aprile 1962 (GU 1962, n. 30),

LA CORTE,

composta dai signori : R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi, presidenti di Sezione; R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars; P. Pescatore e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale : K. Roemer
cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue :

1. Nel maggio e nell'agosto 1964 la s.a.s. Otto Witt importava dagli Stati Uniti due partite di Rock Cornish Game Hens congelati (in prosieguo denominati RCGH).

L'amministrazione doganale tedesca in un primo tempo applicava a questa merce la voce 02.04-B 50; avendo però le direzioni superiori delle finanze di Hannover e di Amburgo, rispettivamente il 5 e il 9 ottobre 1964, emanato delle « informazioni in materia tariffaria, aventi carattere vincolante », nelle quali si stabiliva che gli RCGH rientravano nella voce 02.02 (A)-I-C della tariffa dei prelievi, l'ufficio doganale di Lüneburg (in prosieguo deno-

minato HZA) inviava alla Witt due provvedimenti di rettifica in data 6 maggio 1965, nei quali aveva applicato la voce 02.02 (A)-I-b della tariffa dei prelievi.

Il 19 maggio 1965 la Witt faceva opposizione presso lo HZA, opposizione respinta con decisione 22 giugno 1965.

Appunto su questa classificazione tariffaria verte la causa pendente dinanzi al Finanzgericht di Amburgo. Questo, nella convinzione che l'applicazione del prelievo ai volatili da cortile è disciplinata dal regolamento n. 22 del Consiglio CEE in data 4 aprile 1962 e poiché alla data delle importazioni litigiose le autorità competenti non avevano ancora emanato alcuna direttiva in materia d'interpretazione, con ordinanza 6 maggio 1970 disponeva la sospensione del procedimento e il deferimento alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 177, 1° e 2° comma, del trattato CEE, della seguente questione :

« Se i « Rock Cornish Game Hens » rientrino fra i volatili da cortile di cui all'articolo 1 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 4 aprile 1962 n. 22, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ».

2. Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 21 giugno 1970.

La s.a.s. Witt e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, allegato al trattato CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

La s.a.s. Otto Witt e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 28 ottobre 1970.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 novembre 1970.

II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto

Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue :

A — Le osservazioni della s.a.s. Otto Witt

La Witt sostiene che gli RCGH non possono venire equiparati al pollame ordinario, ma vanno classificati come « volatili selvatici allevati in recinti ». Inoltre, le parti nel processo di merito sono concordi su quanto segue :

— l'aspetto, il gusto, il prezzo degli RCGH importati sono diversi da quelli dei tipici volatili da cortile;
— questi prodotti sono stati rivenduti in Germania come volatili selvatici;
— vari anni prima che sorgesse questa controversia, la Direzione superiore delle Finanze di Düsseldorf ha pubblicato un commento alla tariffa doganale, di carattere vincolante, dal quale risulta che gli RCGH rientrano nella voce relativa ai volatili selvatici;
— su richiesta dell'importatore, l'HZA gli ha comunicato che gli RCGH dovevano venire sdoganati come volatili selvatici, e questa versione è rimasta valida per un anno;
— risulta dalla replica presentata il 4 dicembre 1969 al Finanzgericht di Amburgo, che lo stesso HZA riteneva che gli RCGH costituissero dei surrogati di selvaggina. Secondo il manuale che raccoglie le note esplicative della tariffa doganale tedesca, non vi sono voci tariffarie che contemplino espressamente questi prodotti; l'applicazione del dazio doganale deve quind avvenire secondo un criterio analogo.

A sostegno della propria tesi, la Witt allega alle proprie memorie informazioni e perizie. Per i particolari e per considerazioni più approfondite, fa riferimento agli argomenti svolti e alle prove offerte nelle memorie del 16 settembre e 13 novembre 1969, nonché nella memoria del 26 gennaio 1970, ch'essa

page
manquante
1024

page
manquante
1025

In diritto

Con ordinanza 6 maggio 1970, il Finanzgericht di Amburgo ha deferito, a norma dell'articolo 177 del trattato che istituisce la CEE, la questione del se dei volatili d'allevamento denominati « Rock Cornish Game Hens » vadano considerati come volatili da cortile ai sensi dell'articolo 1 del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962 n. 22, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.

2 Nell'ambito dei poteri attribuitile dall'articolo 177 del trattato CEE, la Corte può pronunziarsi sull'interpretazione del trattato e degli atti emanati dalle istituzioni, ma non può applicare il trattato nel caso concreto. Essa deve limitarsi a desumere dalla questione formulata dal giudice proponente, in base ai dati da questo forniti, quanto rientra nell'interpretazione del trattato e del regolamento n. 22. La questione deferita si deve quindi considerare come vertente sui criteri da adottarsi per stabilire quali siano i « volatili da cortile » ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 22.

3 Detto articolo si richiama alle voci 01.05 e 02.02 della tariffa doganale comune, le quali riguardano i « volatili vivi da cortile » e, rispettivamente, i « volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati ». Benché la voce 02.02 non contenga le precisazioni [1] della voce 01.05, non vi è dubbio ch'esse riguardano gli stessi volatili, da vivi e, rispettivamente, da morti.

Questa opinione trova conferma nelle « Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles » redatte dal Consiglio per la cooperazione doganale, le quali alla voce 02.02 dichiarano espressamente che i volatili indicati in detta voce sono quelli di cui alla voce 01.05.

È quindi sufficiente esaminare la questione con riferimento alla voce 01.05.

4 Questa voce contempla un certo numero di specie : galli, galline e polli; anitre; oche; tacchini; faraone. La questione si riduce allo stabilire se la categoria dei « volatili da cortile » indicata come « galli, galline, e polli » comprendra un prodotto d'allevamento, ottenuto dall'incrocio di un fasianide, della specie « gallus gallus », e di un tetraonide.

1 — Il testo tedesco della tariffa doganale comune precisa, alla voce 01.05 : Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner. Questa precisazione manca nelle versioni italiana, francese e olandese (n.d.t.).

5 L'espressione « volatili vivi da cortile » può riferirsi unicamente alle specie allevate a scopo di lucro nelle aziende agricole o industriali, in particolare al fine di produrre degli articoli commestibili. Rientrano dunque in detta espressione i volatili che non risultano dall'evoluzione o dalla selezione naturali, bensì costituiscono oggetto di allevamento o di selezione artificiale, aventi lo scopo di combinare o accrescere determinate caratteristiche economicamente utilizzabili di specie diverse.

6 Pure i volatili derivanti dall'incrocio di specie selvatiche vanno considerati come volatili da cortile qualora siano ottenuti, allo scopo di macellarli, mediante selezione artificiale, e vengano posti sul mercato in concorrenza con, o allo scopo di sostituire, altri prodotti. Le considerazioni relative al sapore, al prezzo di vendita, oppure alle caratteristiche zoologiche del volatile non hanno di per sé peso decisivo ai fini della classificazione.

7 Di conseguenza, l'espressione « volatili da cortile » di cui alle voci 01.05 e 02.02 della tariffa doganale comune, riprodotte dall'articolo 1 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 22, si riferisce alle specie di volatili allevati a scopo di lucro, in particolare al fine di produrre degli articoli commestibili.

Sulle spese

8/9 Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto delle osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, questo procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso del giudizio pendente dinanzi al Finanzgericht di Amburgo, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della società in accomandita semplice Otto Witt e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 177,
visto il regolamento del Consiglio CEE, 4 aprile 1962 n. 22,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'articolo 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 6 maggio 1970, afferma per diritto :

L'espressione « volatili da cortile » di cui alle voci doganali 01.05- e 02.02 della tariffa doganale comune, riprodotte dall'articolo 1 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 22, si riferisce alle specie di volatili allevati a scopo di lucro, in particolare al fine di produrre degli articoli commestibili.

Così deciso e pronunziato all'udienza tenuta a Lussemburgo, l' 8 dicembre 1970.

Lecourt Donner Trabucchi

Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher

Lussemburgo, 8 dicembre 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DELL'11 NOVEMBRE 1970 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Nel maggio e nell'agosto 1964 la ricorrente nel processo di merito importava dagli Stati Uniti dei volatili congelati dichiarandoli come « Rock Cornish Game Hens ». L'ufficio doganale di Lüneburg classificava gli animali dapprima sotto la voce doganale 02.04-B 50, cioè come « altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di selvaggina » e in base a questa voce determinava il valore doganale e l'ammontare della tassa di conguaglio. Nell'ottobre 1964, le direzioni di Han-

1 — Traduzione dal tedesco.